



24245/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURO MOCCI - Presidente -
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
- Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
RISCOSSIONE

Ud. 15/04/2021 - CC

R.G.N. 1358/2020

Rap.
Romullo
BN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1358-2020 proposto da:

(omissis)

, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso (omissis), che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis)

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 934/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 18/10/2019;

3464
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI.



RILEVATO:

che (omissis) propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Veneto, di accoglimento dell'appello proposto dal contribuente (omissis) avverso una sentenza CTP Rovigo, che aveva respinto il suo ricorso avverso un estratto di ruolo, nel quale erano elencate alcune cartelle di pagamento; la CTR ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio dell' (omissis) (omissis) riscossione, siccome avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro; ha, inoltre, rilevato che erroneamente l' (omissis) riscossione si era limitata a produrre in giudizio i referti di notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell'estratto di ruolo impugnato, mentre avrebbe dovuto altresì produrre le cartelle, cui tali referti si riferivano;

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato **a due motivi:**

che, con il primo motivo, l' (omissis) (omissis) lamenta violazione artt. 11 comma 2, 12 comma 1, 15 comma 2 sexies d.lgs. n. 546 del 1992, 1 comma 8 d.l. n. 193 del 2016, convertito nella legge 225 del 2016, 4 novies d.l. n. 34 del 2019, convertito nella legge n. 58 del 2019, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che l' (omissis) non poteva ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro, stante il chiaro dettato del d.l. n. 34 del 2019, da ultimo citato, alla stregua del quale, qualora la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ed il patrocinio di un avvocato del libero foro è collegata alla riconduzione della

fattispecie alla convenzione intercorsa fra l' (omissis)
e l' (omissis), ovvero all'indisponibilità
di quest'ultima ad assumere il patrocinio, il fatto stesso che
l' (omissis) si sia costituita a mezzo
dell'uno o dell'altro postula necessariamente la sussistenza del
relativo presupposto di legge, senza alcun bisogno di allegazioni
o prove al riguardo;

che, con il secondo motivo di ricorso, l' (omissis)

lamentata violazione e falsa applicazione artt. 2697
cod. civ. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360
comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la
sentenza impugnata aveva ritenuto insufficiente, ai fini della
prova della regolare notifica delle cartelle, elencate nell'estratto
di ruolo, la produzione dell'estratto di ruolo e delle relate di
notifica delle cartelle; invero non sussisteva alcun onere in capo
all'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia
integrale delle cartelle sia perché l'amministrazione non era in
grado di produrre in giudizio le cartelle di pagamento, il cui unico
originale era in possesso della parte debitrice, sia perché
l'estratto di ruolo era una riproduzione fedele ed integrale degli
elementi essenziali contenuti nelle cartelle esattoriali; e, quanto
alle relate di notifica, era sufficiente l'avvenuta produzione in
giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r., con
cui la notifica delle cartelle era stata eseguita;

che il contribuente non si è costituito;

che il primo motivo di ricorso proposto dall' (omissis)

è fondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019),
con l'istituzione dell' (omissis) si è passati
dalla previsione di un'integrale ed esclusiva devoluzione del suo

patrocinio all (omissis) ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, alla previsione di un patrocinio che può essere affidato anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell'esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita / (omissis)

ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà (omissis) anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati ; (omissis) dello stato su base convenzionale, è consentito (omissis) delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione (omissis) delle entrate riscossione a mezzo dell' (omissis) ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;

che, peraltro, l'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dall'art. 4 novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' / (omissis)

la norma in esame ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di (omissis) e di patrocinio dell' (omissis) , chiarendo appunto che il rapporto fra l' / (omissis) e | (omissis) |

intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista

una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti;

che è altresì fondato il secondo motivo di ricorso proposto dall' (omissis)

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10326 del 2014; Cass. n. 12888 del 2015; Cass. n. 14822 del 2017), per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l' (omissis)

dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento; e detta prova può essere fornita dall' (omissis) mediante la produzione di copia dell'avviso di ricevimento, attestante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza che sussista in capo all' (omissis) l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata, anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, si che l' (omissis)

non sarebbe comunque in grado di produrre in giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice;

che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall' (omissis) la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2021.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,



8 SET 2021
Il Funzionario Giudiziario



IL PRESIDENTE
dr. Mauro MOCCI

